

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 15/04/2020

### FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 10.12.2013, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Nell'eccepire la violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, in via principale è richiesto il rimborso di euro 1.526,00 per oneri commissionali e spese, mentre in via subordinata la valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento per l'eventuale accertamento del tasso soglia e la conseguente determinazione del danno. Sulle somme spettanti, il ricorrente pretende il rimborso delle spese di assistenza professionale quantificate in euro 200,00 oltre spese di procedura.

L'intermediario, costituendosi, rileva quanto segue:

- la natura *up-front* delle voci di costo indicate nel contratto;
- la non retrocedibilità delle commissioni di intermediazione, dovute ad un soggetto che avrebbe svolto unicamente attività preliminari rispetto alla concessione del finanziamento;
- la non rimborsabilità del premio assicurativo, atteso che lo stesso sarebbe stato sostenuto direttamente dall'intermediario;
- di aver rimborsato in sede estintiva euro 124,56 a titolo di spese di incasso quote;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura consulenziale delle ulteriori domande avanzate da parte ricorrente, le quali sarebbero peraltro inammissibili per difetto di preventivo reclamo. Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, sottolinea inoltre l'assenza di prova circa il patimento di un concreto pregiudizio;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, attesa la mancata produzione di documentazione di supporto alla domanda e la natura seriale della controversia.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso per infondatezza. Con memoria di replica del 7.1.2020 parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Preliminarmente occorre rilevare che la domanda subordinata non trova riscontro nel preventivo reclamo e comunque verte su questioni aventi natura consulenziale ed esplorativa non rientranti nella materia dell'Arbitro (Cfr., *ex multis*, Collegio di Napoli, decisioni n. 2950/2017 e n.4135/2014; Collegio di Roma, decisioni n.2358/2014 e n.758/2015; Collegio di Milano decisioni n.4777/2015, n.1894/2013, n.644/2010, e n.385/2011).

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le spese di attivazione del finanziamento (lettera C) e il costo del servizio "Ente Previdenziale" (lettera D), mentre sono *up-front* le commissioni di intermediazione (lettera B).

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", riferite alle commissioni di intermediazione (lettera B) per euro 885,39 (commissioni intermediario del credito), mentre in applicazione dei criteri consolidati, spetta la retrocessione dei costi *recurring* riferiti alle spese di attivazione (lettera C) per euro 300,00 (commissioni di attivazione), mentre nulla è dovuto per il costo del servizio "Ente Previdenziale" (spese varie), poiché già retrocesso in conteggio estintivo.

Si riporta la tabella con le determinazioni effettuate.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,89%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				2.250,00 €	Up front	885,39 €		885,39 €
<i>Commissioni di attivazione</i>				500,00 €	Recurring	300,00 €		300,00 €
<i>Spese varie</i>				207,60 €	Recurring	124,56 €	124,56 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>1.185,39 €</b>

Spettano, quindi a parte ricorrente complessivi euro 1.185,39. Non sono dovute le spese di assistenza professionale per la serialità del ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.185,39.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI